

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

III. Durata del lavoro e del riposo
2. Durata del riposo
Art. 19 Deroghe al divieto del lavoro domenicale

LL

Art. 19

Articolo 19

Deroghe al divieto di lavoro domenicale

¹ Le deroghe al divieto del lavoro domenicale sono soggette ad autorizzazione.

² Il lavoro domenicale regolare o periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici.

³ Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento.

⁴ L'Ufficio federale autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico; l'autorità cantonale, il lavoro domenicale temporaneo.

⁵ Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro domenicale senza il suo consenso.

⁶ I Cantoni possono fissare al massimo quattro domeniche all'anno durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza autorizzazione.

Premessa

L'autorizzazione del lavoro domenicale deve essere concessa con grande discrezione, addirittura in modo più restrittivo che per il lavoro notturno. I criteri più severi a cui è subordinata l'autorizzazione del lavoro domenicale si ritrovano anche nella regolamentazione del supplemento salariale: il lavoro domenicale temporaneo deve essere indennizzato con un supplemento di salario del 50%, mentre il lavoro notturno temporaneo – sebbene sia più dannoso sotto il profilo della salute – viene ricompensato con un supplemento salariale del 25 %.

Capoverso 1

Tutte le attività che il lavoratore presta parzialmente o interamente di domenica sono soggette ad autorizzazione. Il lavoro domenicale può essere autorizzato – ad esempio per un aumento della capacità di produzione – soltanto se tutte le possibilità offerte dalla settimana civile sono effettivamente esaurite.

Non è pertanto ammissibile far lavorare alla domenica per liberare un sabato. Restano ovviamente salvi alcuni casi speciali, come il servizio di picchetto o la revisione di impianti per motivi di sicurezza, ecc.

Capoverso 2

Come per il lavoro notturno, anche qui l'azienda deve fornire la prova dell'indispensabilità tecnica o economica. Le condizioni richieste sono tuttavia più severe rispetto a quelle poste al lavoro notturno segnatamente per quanto attiene all'indispensabilità economica e ai bisogni particolari dei consumatori.

Capoverso 3

Cosa può intendersi per urgente bisogno è descritto all'articolo 27 capoverso 1 OLL 1. I datori di lavoro devono versare un supplemento salariale del 50%, vale a dire un salario complessivo del 150%, ai lavoratori che vengono chiamati ad eseguire lavori temporanei alla domenica o durante i giorni festivi prescritti dalla legge. Il versamento di questo supplemento salariale non è opzionale bensì imperativo. Ciò significa che non soltanto i lavoratori che percepiscono un salario orario devono essere indennizzati in tale modo, ma anche quelli che ricevono un salario mensile. Lo stesso vale per i quadri che non possono essere considerati impiegati esercitanti un ufficio direttivo elevato (v. art. 9 OLL 1).

Capoverso 4

Si veda il commento all'articolo 17 capoverso 5.

Capoverso 5

Si veda il commento all'articolo 17 capoverso 6.

Capoverso 6

Il presente capoverso è entrato in vigore il 1° luglio 2008. Esso offre ai Cantoni l'opportunità di fissare al massimo quattro domeniche durante le quali i lavoratori possono essere occupati nei negozi senza bisogno di un'autorizzazione; i Cantoni sono liberi di usufruire di tale possibilità. Come già in precedenza, sono fatte salve le prescrizioni di polizia cantonali e comunali sul riposo domenicale e sull'orario d'apertura delle aziende di vendita al minuto (art. 71 lett. c LL). Il nuovo capo-

verso è pertanto applicabile soltanto se le relative prescrizioni sull'orario di apertura dei negozi autorizzano l'apertura domenicale dei negozi.

La competenza di fissare le quattro domeniche è conferita espressamente ai Cantoni. Fondamentalmente, le quattro domeniche sono determinate in modo uniforme per l'intera zona del Cantone o, eventualmente, tenendo conto delle differenze regionali. Tuttavia, se un Cantone giungesse alla conclusione che una delega ai Comuni rappresenti il modo migliore per tener conto delle varie realtà cantonali, nel diritto federale non vi sarebbero elementi contrari a tale delega.

Non è consentito conferire ai singoli negozi la delega per fissare le domeniche di apertura.

Per negozi si intendono le aziende di commercio al minuto. Sono escluse le aziende di servizi come i saloni di parrucchieri, le banche, le agenzie di viaggio, ecc. Di regola questa prescrizione è applicabile alle aziende di commercio al minuto elencate nelle leggi cantonali relative all'orario di apertura dei negozi.